

FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO

REGOLAMENTO ACQUISTI

(Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 agosto 2021)

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premesse e principi

La Fondazione Carnevale di Viareggio (di seguito anche solo “Fondazione”) applica le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alla disciplina dei contratti di appalto e di concessioni aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture e lavori.

Il presente Regolamento contiene la disciplina delle acquisizioni per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

L’attività contrattuale della Fondazione si ispira ai principi fondamentali di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, concorrenza, qualità dei servizi, rotazione nel rispetto dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l’attività contrattuale della Fondazione relativamente alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nei limiti e per gli importi di seguito indicati relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria.

La Fondazione ricorre all’indizione di gare come metodologia prevalente di individuazione del contraente improntando le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture ai principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, disposizioni e procedimenti previsti dalle leggi in materia.

Art. 3 - Soglie di riferimento

Nell’ambito del proprio oggetto, il Regolamento disciplina l’affidamento di lavori, servizi e forniture per i “contratti sotto soglia” comunitaria.

La tabella che segue riporta la tipologia di contratti ed il valore stimato al netto dell’IVA quale sottosoglia* e l’ambito di applicazione:

LAVORI			
sottosoglia*	importo in €*		norme D. Lgs.. 50/2016
	da	a	
A)	0,00	< 40.000,00	art. 36 co. 2 lett. a)
B)	40.000,00	< 150.000,00	art. 36 co. 2 lett. b)
C)	150.000,00	< 350.000,00	art. 36 co. 2 lett. c)
	350.000,00	< 1.000.000,00	art. 36 co. 2 lett. c) bis
D)	1.000.000,00	< 5.350.000,00	art. 36 co. 2 lett. d)

LAVORI di SOMMA URGENZA			
G)	0,00	≤ € 200.000 o di importo indispensabile	art. 163

SERVIZI/FORNITURE			
sottosoglia*	importo in €*		norme D. Lgs.. 50/2016
	da	a	
A)	0,00	< 40.000,00	art. 36 co. 2 lett. a)
B)	40.000,00	< 214.000,00	art. 36 co. 2 lett. b)

* **NOTA BENE:** gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. e dalla specifica normativa, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla Fondazione. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

SEZIONE II PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 4 - Programmazione, Richiesta di acquisto e avvio della procedura di affidamento

La programmazione dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, rilevanti ai fini del Regolamento, e che non risulti da esigenze di tipo operativo di carattere improcrastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività aziendali è, in ogni caso, definita con l'approvazione del budget annuale.

La Richiesta di acquisto è proposta dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale per i lavori, i servizi e le forniture che esprime il fabbisogno, ed inoltrata all'Ufficio Gare e Appalti per gli adempimenti relativi.

Art. 5 - Approvazione della procedura di affidamento

Tutte le procedure di affidamento sono approvate dal Legale Rappresentante/RUP, o da eventuali altri incaricati nominati dai competenti organi societari.

L'atto di approvazione/autorizzazione (Determina a contrarre) della procedura di affidamento indica:

- 1) la procedura prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e in ogni caso i criteri di selezione degli operatori economici;
- 2) gli eventuali requisiti di ammissione alla procedura richiesti tra quelli proposti nella Richiesta di acquisto o di avvio della procedura;
- 3) criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli eventuali elementi di valutazione delle stesse;
- 4) il nominativo del Responsabile del Procedimento.

SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI
--

Art. 6 Principio di rotazione

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi.

Pertanto, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvitto al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvitto al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7.

Art. 7 Affidamenti diretti

Per gli affidamenti di importo di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 1.000,00, il Responsabile del servizio può procedere mediante ordinativo all'impresa affidataria.

Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 1.000,00, ma inferiore a € 8.000,00, il Responsabile del servizio può procedere all'affidamento diretto motivando adeguatamente l'acquisto.

Art. 8 Affidamenti di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale e della determina a contrarre, mediante **affidamento diretto** (art. 36, comma 2, lett a) D. Lgs. 50/2016), anche senza previa consultazione di tre o più operatori economici e nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 9 Affidamenti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria

I servizi e le forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni della richiesta di acquisto e della determina a contrarre mediante **procedura negoziata ad invito**.

L'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici chiamati avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- albo fornitori.

L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture, tre per i lavori inferiori ad € 150.000,00, dieci operatori per lavori compresi tra € 150.000,00 e € 350.000,00, quindici operatori per lavori compresi tra € 350.000,00 e € 1.000.000,00, se sussistono** soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016.

Nella Lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e/o la durata del contratto;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'indicazione dei termini di pagamento.

Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Art. 10 - Elenchi di Operatori Economici

L'affidatario di lavori, forniture e servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

La Fondazione forma gli elenchi fornitori per gli affidamenti, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma secondo le modalità descritte in apposita procedura.

In tutti i casi in cui la legge e il presente Regolamento lo consentano la Fondazione potrà individuare i contraenti tra quelli iscritti in appositi elenchi dalla stessa predisposti ed al cui interno vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti richiesti facenti richiesta.

L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l'affidamento delle acquisizioni per i "contratti sotto soglia" o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dalla Fondazione.

Salvo quanto sopra esposto la Fondazione potrà individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul proprio sito istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

Art. 11 – Regolamento incarichi

Per quanto concerne gli affidamenti di incarichi professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo secondo quanto stabilito dall'art. 2222 e ss. c.c., si rimanda alla disciplina prevista dal Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali esterni adottato dalla Fondazione Carnevale di Viareggio adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017.

Art. 12 - Forma del contratto - Ordine

I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata, fatta salva l'eventuale approvazione e degli altri controlli previste dalle norme proprie della Fondazione all'esito della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti.

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

In entrambi i casi di cui al precedente punto, il contratto e/o l'ordine dovranno contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 13 - Norme di comportamento

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto da Fondazione Carnevale di Viareggio obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito www.ilcarnevale.com) e, per quanto compatibili, nel DPR 62/2013.

ADDENDUM AL REGOLAMENTO ACQUISTI

(Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 agosto 2021)

Premesso che

- in data 16 luglio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il Decreto Legge è stato convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020 n. 120;
- l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 è stato modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 (convertito con L. n. 108/2021);
- il Decreto Legge al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede che le Stazioni Appaltanti possono procedere **fino alla data del 30 giugno 2023** all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici;
 - b) per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a €. 139.000,00 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici;
 - c) per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a €. 139.000,00 e fino alla soglia di €. 214.000 e per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro previa consultazione mediante procedura negoziata di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
 - d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro previa consultazione mediante procedura negoziata di almeno dieci operatori economici, ove esistenti;
 - l’avviso sui risultati della procedura di affidamento per importi inferiori a €. 40.000,00 deve contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati;
 - gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - per le modalità di affidamento di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 76/2020 la Stazione Appaltante non chiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente (nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93).

Alla luce di quanto sopra la Fondazione

applicherà

le disposizioni di legge contenute nel Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” fino alla loro vigenza anche in deroga alle disposizioni del Regolamento Acquisti.